SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 269

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 16 novembre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 212/L

LEGGE 11 novembre 2002, n. **258.**

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2001.

02G0288

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 14 novembre 2002, n. **259.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, recante misure urgenti per razionalizzare l'Amministrazione della giustizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, recante misure urgenti per razionalizzare l'amministrazione della giustizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 novembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
CASTELLI, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 11 SETTEMBRE 2002, N. 201

Il Capo I è soppresso.

All'articolo 4, comma 1, lettera a), *capoverso 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente:* «Ne dà altresì comunicazione ai presidenti dei Consigli dell'Ordine degli avvocati del distretto» *e le parole:* «Da tale ultima pubblicazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «Dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

All'articolo 5, comma 1, dopo la lettera c) *è inserita la seguente:*

«*c*-bis) al comma 4, dopo le parole: "fuori ruolo" sono inserite le seguenti: "nel limite massimo di dieci unità"».

All'articolo 6:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Il Ministro della giustizia predispone, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano straordinario pluriennale di interventi per l'acquisizione e per l'adeguamento strutturale di edifici, opere, infrastrutture ed impianti indispensabili al potenziamento del settore penitenziario utilizzando prioritariamente gli strumenti previsti dall'articolo 145, comma 34, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per un onere complessivo pari a euro 93.326.896. Il piano straordinario viene sottoposto alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono parere entro trenta giorni. Il Ministro riferisce con relazione semestrale alle Camere sullo stato di attuazione del piano straordinario e sui rapporti con l'attuazione del programma ordinario»;

dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«*1*-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della giustizia predispone l'elenco degli istituti

penitenziari la cui dismissione può avvenire mediante il ricorso allo strumento della permuta.

1-ter. Al piano di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni».

Il Capo IV è soppresso.

All'articolo 8, comma 1, lettera b), *le parole da:* «ai servizi di protezione» *fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti:* «alle persone appartenenti all'Amministrazione centrale della giustizia, del Corpo di polizia penitenziaria».

All'articolo 9, comma 1, al primo periodo, le parole da: «20.658.276» *fino a:* «2006» *sono sostituite dalle seguenti:* «20.658.000 per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006» *e al secondo periodo, le parole:* «, per gli anni 2002, 2003 e 2004,» *sono soppresse.*

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1713):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri on. BERLUSCONI e dal Ministro della giustizia on. CASTELLI.

Assegnato alla commissione 2ª (Giustizia), in sede referente, in data 19 settembre 2002, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla commissione 2ª, in sede referente, il 26 settembre, 2, 8 e 9 ottobre 2002.

Esaminato in aula il 10 ottobre 2002 ed approvato il 15 ottobre 2002.

Camera dei deputati (atto n. 3290):

Assegnato alla commissione II (Giustizia), in sede referente, il 21 ottobre 2002, con pareri delle commissioni I, V, VI, e XI.

Esaminato dalla commissione II, in sede referente, il 22, 23 e il 24 ottobre 2002.

Relazione presentata il 24 ottobre 2002 (atto n. 3290/A - relatore on. FALAGA).

Esaminato in aula ed approvato con modificazioni il 5 novembre 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 1713-B):

Assegnato alla commissione 2ª (Giustizia), in sede referente, il 7 novembre 2002, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 8ª.

Esaminato dalla commissione 2ª, in sede referente, il 7, 12 novembre 2002.

Esaminato in aula ed approvato il 13 novembre 2002.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 219 del 18 settembre 2002.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 23.

02G0292

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2002.

Nomina dell'on. dott. Franco Frattini a Ministro degli affari esteri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Visto il proprio decreto in data 6 gennaio 2002, con il quale l'on. dott. Silvio Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato incaricato di reggere *ad interim* il Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'onorevole dott. Franco Frattini, deputato al Parlamento, è nominato Ministro degli affari esteri e cessa dalla carica di Ministro senza portafoglio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 novembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2002
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 271

02A13219

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2002.

Nomina dell'avv. Luigi Mazzella a Ministro senza portafoglio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'avv. Luigi Mazzella è nominato Ministro senza portafoglio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 novembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2002
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 272

02A13220

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 novembre 2002.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel territorio della città di Roma e provincia, nonché interventi urgenti nelle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi. (Ordinanza n. 3249).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2002 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato d'emergenza nel territorio della città di Roma e provincia, in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2002 con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato d'emergenza nel territorio delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 23 giu-

gno 1999, n. 2992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 1999, recante «Immediati interventi per fronteggiare la situazione di crisi socio-ambientale e di protezione civile nel settore dello smaltimento dei rifiuti nel territorio della città di Roma e provincia».

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 28 febbraio 2001, n. 3109, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 54 del 6 marzo 2001, recante «Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dello smaltimento dei rifiuti nel territorio della città di Roma e provincia».

Vista la deliberazione n. 406 del 28 marzo 2002, con la quale la giunta regionale del Lazio ha chiesto di estendere all'intera regione Lazio lo stato di emergenza già deliberato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per Roma e provincia;

Vista la nota del 9 marzo 2002 del presidente della regione Lazio, con la quale è stata chiesta l'estensione su tutto il territorio della regione Lazio dei poteri commissariali per la realizzazione di termovalorizzatori ed impiantistica connessa;

Considerato che il sistema di gestione dei rifiuti nel territorio della regione Lazio risulta tuttora in gran parte incentrato sullo smaltimento in discarica e che l'attuale sistema delle discariche e degli impianti di trattamento dei rifiuti è inadeguato;

Considerato che la raccolta differenziata è ancora carente e che per limitare lo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani è necessario conseguire, in tempi brevi, sia pure progressivamente, almeno gli obiettivi minimi di raccolta differenziata e riciclaggio stabiliti dall'art. 24 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed avviare l'utilizzo della frazione residuale dei rifiuti a valle della raccolta differenziata;

Considerato che il recupero dai rifiuti di materiali e di energia costituisce la fase più significativa nella gestione integrata dei rifiuti per il superamento della situazione di emergenza nel settore rifiuti nella regione Lazio;

Considerato che la situazione di emergenza potrà essere avviata a soluzione solo se verranno promosse iniziative di carattere straordinario volte al contestuale trattamento, valorizzazione e recupero di materiali e di energia dai rifiuti, in particolare attraverso la raccolta differenziata e la produzione di energia mediante termoutilizzazione;

Constatato che quanto sopra è conforme agli indirizzi programmatici esposti nel «Piano di gestione dei rifiuti nel Lazio» approvato in data 10 luglio 2002 dal consiglio regionale del Lazio con delibera n. 112;

Considerato che per ridurre il flusso dei rifiuti speciali avviati in discarica risulta necessario promuovere iniziative che favoriscano il recupero e l'ammodernamento tecnologico del sistema di gestione dei rifiuti speciali nel territorio regionale, nonché l'autosmaltimento dei rifiuti da parte dei produttori;

Acquisita l'intesa della regione Lazio;

Sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione Lazio, già commissario delegato per l'attuazione degli interventi relativi al superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nel territorio della città di Roma e provincia, è nominato commissario delegato relativamente all'attuazione degli interventi per il superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi nelle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo.

2. Il commissario delegato pone in essere, sull'intero territorio della regione Lazio, oltre agli interventi di cui alle ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2992 del 23 giugno 1999 e n. 3109 del 28 febbraio 2001, anche le attività di cui alla presente ordinanza.

3. I commi 2 e 3 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2992 del 23 giugno 1999, nonché il comma 3 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3109 del 28 febbraio 2001, sono soppressi.

4. Il commissario delegato - Presidente della regione Lazio, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, predispone ed approva, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, un Piano degli interventi di emergenza per l'intero territorio della regione Lazio, tratto dal «Piano di gestione dei rifiuti nel Lazio» di cui in premessa, avente la finalità di avviare, nei successivi novanta giorni, i relativi interventi operativi.

5. Il commissario delegato - Presidente della regione Lazio riferisce con proprie relazioni trimestrali al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Dipartimento della protezione civile sullo stato di attuazione degli interventi di cui al precedente comma 4.

6. Il commissario delegato - Presidente della regione Lazio nomina, d'intesa col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, un soggetto attuatore cui affida l'esecuzione delle attività di cui alla presente ordinanza.

7. Il compenso da corrispondere al commissario delegato - Presidente della regione Lazio ed al soggetto

attuatore di cui al comma 6 è determinato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con apposito provvedimento, e grava sui fondi del commissario delegato - Presidente della regione Lazio, di cui all'art. 6.

Art. 2.

1. Il Piano d'emergenza di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2992 del 23 giugno 1999, identifica in ciascun ambito di cui al comma 4 dell'art. 1 della presente ordinanza, gli obiettivi specifici minimi della raccolta differenziata, nel rispetto dei tempi e di quanto fissato dall'art. 24 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. Alla lettera *d)* del comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2992 del 23 giugno 1999, le parole «della frazione dei rifiuti urbani residuale» sono soppresse e sostituite dalle seguenti «energetica della frazione residuale dei rifiuti urbani».

3. Alla lettera *e)* del comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2992 del 23 giugno 1999, le parole «assicurando il non superamento del 50% del quantitativo di rifiuti attualmente conferiti in discarica» sono soppresse.

4. La lettera *f)* del comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2992 del 23 giugno 1999 è soppressa e sostituita dalla seguente: «*f)* identifica il numero ed i criteri per la localizzazione degli impianti di termoutilizzazione della frazione residuale dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, tenuto conto anche dell'offerta di utilizzo dei rifiuti anzidetti da parte di operatori industriali, preferibilmente se in sostituzione totale o parziale di combustibili tradizionali».

5. Alla lettera *h)* del comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2992 del 23 giugno 1999, dopo la parola «avvenga» è aggiunta la seguente «preferibilmente», e le parole «del combustibile derivato dalla frazione residuale» sono soppresse e sostituite dalle seguenti «della frazione residuale e dei rifiuti assimilati».

Art. 3.

1. Al comma 2 dell'art. 4 dell'ordinanza 2992 del 23 giugno 1999, dopo le parole «lettera *b)*» vanno aggiunte le seguenti parole:

«A tal fine può, in deroga all'art. 16, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche, individuare le aree mediante provvedimento di occupazione di urgenza e di esproprio, approvare i progetti, eseguire le opere, anche in deroga alle disposizioni in materia di urbanistica ed appalti ed autorizzarne l'esercizio, nei limiti temporali della vigenza della dichiarazione dello stato di emergenza».

2. Al comma 2 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 2992 del 23 giugno 1999 le parole: «La stipula dei contratti è subordinata alla sottoscrizione di accordi di programma fra operatori industriali, il commissario delegato, il Ministero dell'ambiente ed il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato» sono soppresse.

3. Al comma 2 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 2992 del 23 giugno 1999 le parole: «può stipulare, a seguito di procedure di gara comunitarie, il cui bando è definito dal commissario delegato d'intesa con il Ministro dell'ambiente» sono soppresse e sostituite dalle seguenti «attiva procedure di gara comunitarie, il cui bando è definito dal commissario delegato - Presidente della regione Lazio, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per stipulare».

4. Al comma 2 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 2992 del 23 giugno 1999 le parole: «31 dicembre 2001» sono soppresse e sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2004».

5. Il comma 3 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 2992 del 23 giugno 1999 è sostituito dal seguente: «3. L'ENEL, o il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. può stipulare, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione delle convenzioni di conferimento dei rifiuti ad impianti industriali esistenti o ad impianti dedicati, di cui ai precedenti commi, convenzioni per la cessione di energia elettrica, alle condizioni di cui al provvedimento CIP 6/1992, e secondo le modalità di aggiornamento ivi previste, e comunque vigenti alla data di avvio delle procedure di individuazione dei soggetti cui conferire i rifiuti. Le nuove convenzioni dovranno essere stipulate in luogo di iniziative ammesse fino al 30 giugno 1995, che non siano stati realizzati. Tali incentivi si applicano alla produzione di energia elettrica mediante utilizzo dei rifiuti prodotti nella regione Lazio al netto della raccolta differenziata».

6. I commi 2 e 3 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 2992 del 23 giugno 1999 sono soppressi.

7. Il comma 4 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 2992 del 23 giugno 1999, così come modificato dal comma 4, art. 2, dell'ordinanza n. 3109 del 28 febbraio 2001, è soppresso.

8. Il comma 5 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 2992 del 23 giugno 1999, così come modificato dal comma 4, art. 2, dell'ordinanza n. 3109 del 28 febbraio 2001, è soppresso e sostituito dal seguente: «5. Il commissario delegato - Presidente della regione Lazio, nelle more della realizzazione e della messa in esercizio degli impianti di utilizzazione della frazione residuale alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, può approvare i progetti e disporne la realizzazione in appositi siti dedicati, di impianti per lo stoccaggio provvisorio. A tal fine può, in deroga all'art. 16, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche, individuare le relative aree, procedere alla emanazione dei decreti di occupazione di urgenza e/o di esproprio, approvare i progetti, eseguire le opere, anche

in deroga alle disposizioni in materia di urbanistica ed appalti, autorizzare l'esercizio e predisporre le condizioni per la eventuale bonifica, nei limiti temporali della vigenza della dichiarazione dello stato di emergenza. Gli oneri relativi alle attività ed agli interventi di cui al presente comma sono posti a carico dei fondi del commissario delegato - Presidente della regione Lazio.

9. La localizzazione degli impianti relativi al ciclo dei rifiuti urbani previsti dal Piano d'emergenza, ivi compresi gli impianti di termoutilizzazione nonché quelli per lo stoccaggio anche provvisorio, afferenti all'ambito di interesse del comune di Roma sono determinati sentito il comune stesso, che si pronuncia in merito entro quindici giorni dalla richiesta del commissario delegato.

Art. 4.

1. La commissione scientifica di cui al comma 6 dell'art. 10 dell'ordinanza n. 2992 del 23 giugno 1999, così come prorogata dal comma 2, art. 1 dell'ordinanza n. 3109 del 28 febbraio 2001, cessa la propria attività dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Per coadiuvare il commissario delegato - Presidente della regione Lazio nell'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio istituisce una commissione tecnico-scientifica composta dal presidente, nominato dal medesimo Ministro dell'ambiente e tutela del territorio, sentito il commissario delegato - Presidente della regione Lazio, e da otto membri, di cui due designati dallo stesso Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, due designati dal Dipartimento della protezione civile e quattro designati dal citato commissario delegato - Presidente della regione Lazio.

3. I compensi ed i rimborsi spese da corrispondere al presidente ed ai componenti della commissione di cui al comma 2 sono determinati nel provvedimento di nomina e sono posti a carico dei fondi assegnati al commissario delegato - Presidente della regione Lazio.

Art. 5.

1. Al comma 3 dell'art. 10 dell'ordinanza n. 2992 del 23 giugno 1999 le parole: «Il Ministero dell'ambiente» sono soppresse e sostituite dalle parole: «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio».

2. Al comma 3 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 3109 del 28 febbraio 2001, le parole: «ulteriori dieci unità» sono soppresse e sostituite dalle parole: «ulteriori venti unità»; le parole «tre unità di personale tecnico» sono soppresse e sostituite dalle parole: «sette consulenti» ed infine le parole: «sulla base delle tariffe professionali vigenti» sono soppresse e sostituite dalle parole: «sulla base dei compensi previsti dai regolamenti regionali».

3. Al comma 3 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 3109 del 28 febbraio 2001 è aggiunto il seguente capoverso: «Il commissario delegato - Presidente della regione Lazio potrà avvalersi, per gli interventi di competenza e in deroga all'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, anche di soggetti esterni alla pubblica amministrazione e di provata esperienza professionale, con modalità di pagamento conformi alle disposizioni ed ai regolamenti regionali».

Art. 6.

1. Per le finalità di cui alla presente ordinanza il commissario delegato - Presidente della regione Lazio dispone di un finanziamento pari a tre milioni di euro, a valere sul capitolo E 33509 «Fondo regionale per l'ambiente» del bilancio di previsione 2002 della regione Lazio.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite, in deroga alle vigenti norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato in materia di contabilità speciale, direttamente sulla contabilità speciale di tesoreria intestata al commissario delegato per le attività riguardanti la città di Roma e provincia, alla quale lo stesso commissario potrà attingere per le attività relative all'attuazione degli interventi inerenti alle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo.

Art. 7.

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, ad eccezione di quelli incisi da provvedimenti giurisdizionali.

2. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza, e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2002

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

02A13099

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 16 ottobre 2002.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, per un impegno di spesa pari a € 26.986.676,87.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO
DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del Fondo predetto siano affidate al comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 25 settembre 2001, di cui al punto 3 del resoconto sommario;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Viste le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2002;

Vista la nota ministeriale del 6 agosto 1999, concernente la distinzione tra funzione gestionale e funzione di indirizzo politico amministrativo;

Vista la circolare prot. n. 760/ric. del 29 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 2000, recante: «Disciplina transitoria delle attività di sostegno nazionale alla ricerca industriale di cui al decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 (legge n. 46/1982), nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca applicata sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura, le modalità e le condizioni per ciascuno indicate;

Ditta: ABOCA DI MERCATI VALENTINO & C. S.S.
SANSEPOLCRO - AR (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 1812

Titolo del progetto: Ricerca e caratterizzazione di estratti di origine vegetale dotati di attività antiinfiammatoria e contenenti molecole a struttura flavonoidica

Durata e data inizio progetto: Mesi 48 dal 07/02/2001

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 06/02/01

Costo ammesso Euro = 4.585.104,35= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 4.585.104,35= (di cui extra U.E. 28.405,13)
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 0,00=

Luogo di svolgimento :	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	4.556.699,22	0,00	0,00	28.405,13
Attività di Sviluppo Precompetitivo	0,00	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =2.063.296,96=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =2.292.552,18=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in bas alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 7 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 14 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: SAN PAOLO - IMI S.p.A.
Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: CONSORZIO MILANO RICERCHE
MILANO - MI (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 082

Titolo del progetto: Object Oriented Libraries for database knowledge extraction and Web Mining

Durata e data inizio progetto: Mesi 24 dal 08/01/2001

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 14/12/00

Costo ammesso Euro = 1.604.115,13= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 1.189.916,70=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 414.198,43=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	1.189.916,70	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	414.198,43	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =721.851,81=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =739.497,07=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in bas alle seguenti percentuali d'intervento comprensive delle ulteriori agevolazioni di cui all'art. 4, comma 10, lettera E punti 4 e 6 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: Medio Credito Centrale S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: EL.MA ELECTRONIC MACHINING SRL
Rovereto - TN (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 740

Titolo del progetto: Nuovi sistemi di produzione automatizzati appositamente progettati e realizzati, come meccanica, hardware e software, con guida elettronica on line a distanza degli operatori (DOG)

Durata e data inizio progetto: Mesi 36 dal 01/01/2001

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 01/01/01

Costo ammesso Euro = 1.213.467,13= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 584.629,21=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 628.837,92=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	584.629,21	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	628.837,92	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =546.060,21=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =512.083,13=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive delle ulteriori agevolazioni di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punti 4 e 6 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: SAN PAOLO - IMI S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: F.LLI MELCHIORI s.r.l.
S. MARTINO DI LUPARI - PD (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 11802

Titolo del progetto: Nuova caldaia automatizzata a combustibile polivalente e ad emissione controllata.

Durata e data inizio progetto: Mesi 36 dal 23/02/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 23/02/00

Costo ammesso Euro = 552.608,88= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 488.051,77=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 64.557,11=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	488.051,77	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	64.557,11	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =248.674,00=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =266.357,48=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in bas alle seguenti percentuali d'intervento comprensive delle ulteriori agevolazioni di cui all'art. 4, comma 10, lettera E punti 4 e 6 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: I.M.A. - INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE SPA
Ozzano dell'Emilia - BO (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 6382

Titolo del progetto: Applicazione di nuovi principi progettuali e realizzativi ai processi per il confezionamento e l'imballaggio di prodotti infusibili in bustine e cialde in carta-filtro ed in astucci verticali ermetici sigillati in atmosfera controllata e relative apparecchiature automatiche.

Durata e data inizio progetto: Mesi 48 dal 01/11/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 12/10/00

Costo ammesso Euro = 14.636.388,52= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 0,00=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 14.636.388,52=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0,00	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	14.636.388,52	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Contributo Conto Interessi (C.C.I.) su finanziamento massimo di Euro =7.318.194,26=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =1.463.638,85=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CCI	CS	CCI	CS	CCI	CS
Ricerca Industriale	55	25	45	35	50	30
Sviluppo Precompetitivo	50	10	40	20	45	15

Durata dell'intervento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Istituto convenzionato: Medio Credito Centrale S.p.A.
Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione, da parte dell'azienda, di formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto ai sensi della legge n. 346/1988 da parte di istituto finanziatore così come previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

Ditta: INDUSTRIA RESINE BICCARI SPA
PISTOIA - PT (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 1690

Titolo del progetto: Nuovo sacco coestruso a basso spessore ed elevata resistenza, per la realizzazione di imballi prodotti chimici

Durata e data inizio progetto: Mesi 36 dal 02/02/2001

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 01/02/01

Costo ammesso Euro = 1.797.270,01= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 570.684,87=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 1.226.585,14=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0,00	570.684,87	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	92.962,25	1.133.622,89	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =808.771,50=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =713.516,19=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in bas alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: Medio Credito Centrale S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: ITALPOLIMERI SRL
Osimo Scalo - AN (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 1628

Titolo del progetto: Realizzazione di un nuovo film multistrato di basso spessore a base poliolefinica per il settore igenico-sanitario

Durata e data inizio progetto: Mesi 35 dal 01/02/2001

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 28/01/01

Costo ammesso Euro = 1.328.843,60= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 834.594,35=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 494.249,25=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	834.594,35	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	494.249,25	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =597.979,62=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =590.006,56=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: KONE ASCENSORI S.P.A.
Pero - MI (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 1893

Titolo del progetto: Nuovi sistemi e nuove tecnologie per l'azionamento, la marcia e la sicurezza di elevatori civili, esistenti e nuovi, ad elevata resa dinamica ed impatto statico ambientale minimo.

Durata e data inizio progetto: Mesi 36 dal 03/06/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 01/06/00

Costo ammesso Euro = 4.236.495,94= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 2.525.474,24=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 1.711.021,71=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	2.525.474,24	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.711.021,71	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =2.965.547,16=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =800.697,73=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in bas alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	70	25	60	35	65	30
Sviluppo Precompetitivo	70	10	60	20	65	15

Durata dell'intervento: 6 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 12 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: Medio Credito Centrale S.p.A.
Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: L'INGLESINA BABY S.p.A.
ALTAVILLA VICENTINA - VI (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 22822

Titolo del progetto: Ottimizzazione del comfort per sistemi di trasporto per bambini mediante la quantificazione del concetto di benessere del bimbo.

Durata e data inizio progetto: Mesi 20 dal 21/03/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 13/03/00

Costo ammesso Euro = 945.632,58= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 649.702,78=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 295.929,80=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	649.702,78	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	295.929,80	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =567.379,55=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =286.526,67=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: MARTINENGHI S.R.L.
Milano - MI (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 6234

Titolo del progetto: Nuovo impianto per la decorazione dei contenitori cilindrici in alluminio e plastica.

Durata e data inizio progetto: Mesi 36 dal 09/10/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 09/10/00

Costo ammesso Euro = 1.415.091,90= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 592.892,52=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 822.199,38=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	592.892,52	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	822.199,38	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =849.055,14=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =370.754,08=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in bas alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: SAN PAOLO - IMI S.p.A.
Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: S.I.C.I.T. S.P.A.
Chiampo - VI (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 1340

Titolo del progetto: Studio, sperimentazione e sviluppo di un nuovo sistema ecompatibile di smaltimento dei fanghi prodotti dalla lavorazione conciaria.

Durata e data inizio progetto: Mesi 36 dal 22/05/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 18/05/00

Costo ammesso Euro = 3.918.358,49= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 2.132.450,54= (di cui extra U.E. 20.658,28)
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 1.785.907,96=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	2.060.146,57	0,00	51.645,69	20.658,28
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.785.907,96	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =2.738.932,59=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =713.141,25=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	70	25	60	35	65	30
Sviluppo Precompetitivo	70	10	60	20	65	15

Durata dell'intervento: 6 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 12 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: SAN PAOLO - IMI S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: SICC SPA
ROVIGO - RO (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 6888

Titolo del progetto: Trattamento superficiale anticorrosivo di recipienti-contenitori in uso per acqua calda sanitaria, basato su nuove metodologie e tecnologie.

Durata e data inizio progetto: Mesi 36 dal 01/10/1999

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 13/09/99

Costo ammesso Euro = 3.770.135,36= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 2.668.016,34=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 1.102.119,02=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	723.039,66	0,00	1.944.976,68	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	317.620,99	0,00	784.498,03	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =1.696.560,91=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =1.719.181,73=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in bas alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Art. 2.

Per tutti gli interventi disciplinati dal decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, sono applicate le seguenti condizioni:

per le relative operazioni di finanziamento non sono richieste particolari forme di garanzia, salva la facoltà per l'Istituto finanziatore di richiederle per i progetti a valere sulla legge n. 346/1988.

Altresì, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del predetto decreto ministeriale, in ottemperanza all'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 46/1982, e successive modificazioni ed integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-*bis* del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.

La durata del progetto potrà essere maggiorata di dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 3.

L'ammontare del contributo in conto interessi previsto dalla legge n. 346/1988, disposto ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, è determinato in via preliminare in € 2.714.614,50 e graverà sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2002.

Con successivo provvedimento in relazione al finanziamento concesso dall'Istituto finanziatore all'uopo convenzionato ed al tasso di riferimento previsto dal relativo contratto di mutuo, verrà determinato in via definitiva.

Art. 4.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposto ai sensi della legge n. 1089/1968 e successive modifiche e integrazioni, sono determinate in € 24.272.062,37 e graveranno sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A12959

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 18 settembre 2002), **coordinato con la legge di conversione 14 novembre 2002, n. 259** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Misure urgenti per razionalizzare l'Amministrazione della giustizia».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

CAPO I

(Soppresso).

CAPO II

Misure urgenti per la nomina dei giudici di pace e per il supporto dell'attività di governo della magistratura

Art. 4.

1. All'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Il presidente della Corte d'appello, almeno sei mesi prima che si verifichino le previste vacanze nella pianta organica degli uffici del giudice di pace del distretto, ovvero al verificarsi della vacanza, provvede alla pubblicazione dei posti vacanti nel distretto mediante inserzione nel sito Internet del Ministero della giustizia, nonché nella *Gazzetta Ufficiale. Ne dà altresì comunicazione ai presidenti dei Consigli dell'Ordine degli avvocati del distretto. Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale* decorre il termine di sessanta giorni per la presentazione delle domande, nelle quali

sono indicati i requisiti posseduti ed è contenuta la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge. Il presidente della Corte d'appello richiede, inoltre, ai sindaci dei comuni interessati, l'affissione nell'albo pretorio dell'elenco delle vacanze e dei termini per la presentazione delle domande da parte degli interessati.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1*-bis. Gli interessati non possono presentare domanda di ammissione al tirocinio in più di tre distretti diversi nello stesso anno e non possono indicare più di sei sedi per ciascun distretto.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 4 *(Ammissione al tirocinio).* — 1. Il presidente della Corte d'appello, almeno sei mesi prima che si verifichino le previste vacanze nella pianta organica degli uffici del giudice di pace del distretto, ovvero al verificarsi della vacanza, provvede alla pubblicazione dei posti vacanti nel distretto mediante inserzione nel sito Internet del Ministero della giustizia, nonché nella *Gazzetta Ufficiale. Ne dà altresì comunicazione ai presidenti dei Consigli dell'Ordine degli avvocati del distretto. Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale* decorre il termine di sessanta giorni per la presentazione delle domande, nelle quali sono indicati i requisiti posseduti ed è contenuta la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge. Il presidente della Corte d'appello richiede, inoltre, ai sindaci dei comuni interessati, l'affissione nell'albo pretorio dell'elenco delle vacanze e dei termini per la presentazione delle domande da parte degli interessati.

1-bis. *Gli interessati non possono presentare domanda di ammissione al tirocinio in più di tre distretti diversi nello stesso anno e non possono indicare più di sei sedi per ciascun distretto.*

2. Il presidente della Corte d'appello trasmette le domande pervenute al consiglio giudiziario. Il consiglio giudiziario, integrato da cinque rappresentanti designati, d'intesa tra loro, dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di Corte d'appello, formula le motivate proposte di ammissione al tirocinio sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti.

3. Le domande degli interessati e le proposte del consiglio giudiziario sono trasmesse dal presidente della Corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura.

4. Il Consiglio superiore della magistratura delibera l'ammissione al tirocinio di cui all'art. 4-*bis* per un numero di interessati non superiore al doppio del numero di magistrati da nominare».

Art. 5.

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «il C.S.M., nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, può stipulare» sono sostituite dalle seguenti: «Il Comitato di Presidenza, nel limite dei fondi stanziati per il funzionamento del C.S.M., può autorizzare la stipula di»;

b) al comma 1, dopo la parola: «vicepresidente», sono inserite le seguenti: «e di assistenza ai consiglieri»;

c) al comma 2, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «ventisei»;

c-bis) al comma 4, dopo le parole: «fuori ruolo» sono inserite le seguenti: «nel limite massimo di dieci unità».

d) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «*4*-bis. Agli adempimenti di quanto previsto dal presente articolo provvede il Segretario generale.».

2. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «un anno» è sostituita dalla seguente: «diciotto mesi»;

b) la parola: «C.S.M.» è sostituita dalle seguenti: «Il Comitato di Presidenza con proprio provvedimento».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37 (Istituzione del ruolo del personale amministrativo della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura, a norma dell'art. 13 della legge 28 luglio 1999, n. 266), come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 3 *(Contratti di collaborazione continuativa).* — 1. *Il Comitato di Presidenza, nel limite dei fondi stanziati per il funzionamento del C.S.M., può autorizzare la stipula di* contratti di collaborazione continuativa per esigenze che richiedano particolari professionalità e specializzazioni, ivi comprese quelle della segreteria particolare del vicepresidente *e di assistenza ai consiglieri,* anche per periodi determinati.

2. I contratti di cui al comma 1 non possono riguardare più di *ventisei* unità; scadono automaticamente alla cessazione della consiliatura; non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.

3. I tempi ed i modi di svolgimento della prestazione, nonché il relativo compenso devono essere definiti all'atto della sottoscrizione del contratto.

4. Qualora i collaboratori di cui al comma 1 siano pubblici dipendenti, sono posti fuori ruolo, *nel limite massimo di dieci unità* in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza.

4-bis. *Agli adempimenti di quanto previsto dal presente articolo provvede il Segretario generale.».*

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37 (Istituzione del ruolo del personale amministrativo della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura, a norma dell'art. 13 della legge 28 luglio 1999, n. 266), come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 5 *(Disciplina transitoria).* — 1. In sede di prima applicazione del presente decreto ed immediatamente dopo l'adozione del regolamento previsto dall'art. 2, il personale del Ministero della giustizia che occupa i posti previsti dalla precedente pianta organica istituita dall'art. 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908, e attualmente definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, può presentare richiesta di inquadramento nel ruolo del C.S.M.

2. Il Comitato di Presidenza procede ad apposita valutazione ai fini dell'inquadramento in ruolo del personale di cui al comma 1 per la qualifica corrispondente a quella di provenienza e con salvaguardia dell'anzianità e del trattamento economico in godimento.

3. Il C.S.M. stabilisce il termine di presentazione della domanda d'inquadramento ed i criteri e le procedure di valutazione.

4. In sede di prima applicazione del regolamento di cui all'art. 2, e comunque entro *diciotto mesi* dall'emanazione del predetto regolamento, *il Comitato di Presidenza con proprio provvedimento*, per esigenze di funzionalità dei singoli servizi, e limitatamente alle professionalità più elevate, nel rispetto della riserva di cui al comma 2 dell'art. 13 della legge 28 luglio 1999, n. 266, può coprire i posti vacanti e per non più di dieci unità mediante passaggio diretto di dipendenti di amministrazioni pubbliche a norma dell'art. 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche.

5. Il personale in servizio che non risultasse vincitore dei concorsi pubblici indetti dal C.S.M. è restituito alle amministrazioni di provenienza con assegnazione, a domanda, anche in soprannumero, in una sede di servizio nel comune di Roma o in altra località indicata dal medesimo dipendente, nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

6. Fino alla completa copertura della pianta organica conseguente all'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche, il C.S.M. può continuare ad avvalersi del personale attualmente in servizio in posizione di comando, distacco o fuori ruolo.».

CAPO III

Interventi urgenti per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione penitenziaria

Art. 6.

1. Il Ministro della giustizia predispone, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano straordinario pluriennale di interventi per l'acquisizione e per l'adeguamento strutturale di edifici, opere, infrastrutture ed impianti indispensabili al potenziamento del settore penitenziario, utilizzando prioritariamente gli strumenti previsti dall'articolo 145, comma 34, lettera c)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per un onere complessivo pari a euro 93.326.896. Il piano straordinario viene sottoposto alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono parere entro trenta giorni. Il Ministro riferisce con relazione semestrale alle Camere sullo stato di attuazione del piano straordinario e sui rapporti con l'attuazione del programma ordinario.*

1-bis. *Ai fini dell'applicazione del comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della giustizia predispone l'elenco degli istituti penitenziari la cui dismissione può avvenire mediante il ricorso allo strumento della permuta.*

1-ter. *Al piano di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo del comma 34, lettera *c)*, dell'art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria).

«Art. 34. Il Ministro della giustizia:

a) - b) omissis.

c) può valersi, ai fini delle acquisizioni dei nuovi istituti, degli strumenti della locazione finanziaria, della permuta e della finanza di progetto.».

CAPO IV

(Soppresso).

CAPO V

Modifiche al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno.

Art. 8.

1. Al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «del Corpo della guardia di finanza,» sono inserite le seguenti: «del Corpo di polizia penitenziaria,»;

b) all'articolo 2, comma 6, dopo le parole: «del Corpo della guardia di finanza» sono inserite le seguenti: «e, limitatamente *alle persone appartenenti all'Amministrazione centrale della giustizia, del Corpo di polizia penitenziaria*».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge n. 83/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2002, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 2 *(Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale).* — 1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 1, il Ministro dell'interno si avvale del Dipartimento della pubblica sicurezza, nel cui ambito è istituito l'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (UCIS) cui spetta assicurare, in via esclusiva e in forma coordinata, l'adozione delle misure di protezione e di vigilanza, in conformità alle direttive del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

2. L'UCIS, in particolare, provvede:

a) alla raccolta ed analisi di tutte le informazioni relative alle situazioni personali a rischio che il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE), il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e gli uffici e reparti delle Forze di polizia sono tenuti a fornire, curando altresì gli occorrenti raccordi con l'autorità giudiziaria e con gli uffici provinciali di cui all'art. 5;

b) all'individuazione delle modalità di attuazione dei servizi di protezione e di vigilanza e dei moduli comportamentali conseguenti;

c) alla pianificazione operativa e delle risorse assegnate per le esigenze connesse all'attività di prevenzione a tutela dell'incolumità delle persone ritenute a rischio;

d) alla predisposizione dei criteri relativi alla formazione ed all'aggiornamento del personale delle Forze di polizia impiegato nei compiti di protezione e di vigilanza previsti dal presente articolo;

e) alla determinazione di criteri per la verifica dell'idoneità dei mezzi e degli strumenti speciali utilizzati per i servizi di protezione e di vigilanza;

f) alla cura delle relazioni, al mantenimento dei contatti e alla collaborazione con i corrispondenti uffici delle amministrazioni estere, per il tramite dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia.

3. L'UCIS provvede anche all'attivazione delle procedure di emergenza.

4. Ai fini dell'acquisizione delle informazioni di cui alla lettera *a)* del comma 2, l'UCIS può attivare il Ministro dell'interno per la richiesta di cui all'art. 118 del codice di procedura penale.

5. All'UCIS è preposto un prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza, ovvero un generale dell'Arma dei carabinieri di livello equiparato, ed è assegnato personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e dell'Amministrazione civile dell'interno. All'UCIS può essere altresì assegnato personale del Corpo della guardia di finanza *del Corpo di polizia penitenziaria,* di ogni altra amministrazione civile e militare dello Stato, nonché due esperti nominati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121. All'assegnazione del personale diverso da quello appartenente al Ministero dell'interno si provvede con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri interessati.

6. I servizi di protezione e di vigilanza sono eseguiti dagli uffici, reparti ed unità specializzate della Polizia di Stato dell'Arma dei carabinieri e, qualora necessario, del Corpo della guardia di finanza *e, limitatamente alle persone appartenenti all'Amministrazione centrale della giustizia, del Corpo di polizia penitenziaria.*

7. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, la determinazione del numero e delle competenze degli uffici in cui si articola l'UCIS, nonché la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione, sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

8. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, individua le alte personalità istituzionali nazionali nei cui confronti sono espletati i servizi di tutela e protezione, che possono essere estesi alle loro famiglie e residenze.

9. Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 sono effettuate con la procedura di cui all'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

10. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1991, n. 39, in materia di servizi di protezione e di sicurezza a tutela del Presidente della Repubblica, degli ex Presidenti della Repubblica, delle loro famiglie e delle loro sedi e residenze.

10-*bis*. L'assegnazione iniziale e l'adeguamento successivo del personale impiegato nei compiti di cui al presente articolo, ove comportino un incremento dei posti in organico, devono essere compensati con una corrispondente riduzione di un numero di posti di organico delle altre qualifiche delle diverse amministrazioni interessate equivalente sul piano finanziario.».

Art. 9.

1. Per l'attuazione del programma di cui all'articolo 6, è autorizzata la spesa di euro 10.694.896 per l'anno 2002 e di euro *20.658.000 per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006.* Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

02A13218

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreti dirigenziali del 18 ottobre 2002, vistati dalla ragioneria in data 5 novembre 2002, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età:

Cicogna Marco, nato a San Giovanni Valdarno (Arezzo) il 30 marzo 1928, notaio residente nel comune di Verona, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 30 marzo 2003;

Pandolfi Angelo, nato a Fabriano (Ancona) il 30 marzo 1928, notaio residente nel comune di Vigevano, d.n. Pavia, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 30 marzo 2003;

Michelangeli Edda, nata a Fermo (Ascoli Piceno) il 9 aprile 1928, notaio residente nel comune di Ponsacco, d.n. Pisa, è dispensata dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 9 aprile 2003;

Cassata Samuele, nato a Cefalù (Palermo) il 19 aprile 1928, notaio residente nel comune di Cefalù, d.n. Termini Imerese, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 19 aprile 2003;

Di Zenzo Olga, nata a Napoli il 20 aprile 1928, notaio residente nel comune di Napoli, è dispensata dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 20 aprile 2003;

Guzzardi Michele, nato ad Adrano (Catania) il 22 aprile 1928, notaio residente nel comune di Adrano, d.n. Catania, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 22 aprile 2003;

Luppi Claudio, nato a Milano il 22 aprile 1928, notaio residente nel comune di Milano, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 22 aprile 2003;

Majone Bruno, nato a Napoli il 23 aprile 1928, notaio residente nel comune di Milano, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 23 aprile 2003;

Berardi Alberto, nato a Torino il 24 aprile 1928, notaio residente nel comune di Firenze, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 24 aprile 2003.

02A13115

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 31515 dell'11 ottobre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Fonderie Ghisa Rosta, con sede in Rosta (Torino), unità di Rosta (Torino) per il periodo dal 27 maggio 2002 al 26 maggio 2003.

Con decreto n. 31516 dell'11 ottobre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. A.M.R.E., con sede in Carpi (Modena), unità di Carpi (Modena) per il periodo dal 3 giugno 2002 al 2 giugno 2003.

Con decreto n. 31517 dell'11 ottobre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla a r.l. Cooperativa Toscana Lazio, con sede in Piombino (Livorno), unità di Ariccia (Roma) e Vignale Riotorto (Livorno) per il periodo dal 1° agosto 2001 al 31 gennaio 2002.

Con decreto n. 31518 dell'11 ottobre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. T.M.A. - Tecnologie Metallurgiche Avanzate, con sede in Telese Terme (Benevento), unità di Marcianise (Caserta) per il periodo dal 1° agosto 2002 al 31 luglio 2003.

Con decreto n. 31519 dell'11 ottobre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Pavailler Engineering in liquidazione, con sede in Galliate (Novara), unità di Galliate (Novara) per il periodo dal 6 giugno 2002 al 5 giugno 2003.

Con decreto n. 31520 dell'11 ottobre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. I.S.C.A., con sede in Torino, unità di Casalgrasso (Cuneo), per il periodo dal 12 giugno 2002 all'11 giugno 2003.

Con decreto n. 31521 dell'11 ottobre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Sies - Società italiana editrice stampatrice, con sede in Milano, unità di Paderno Dugnano (Milano) per il periodo dal 12 marzo 2002 all'11 marzo 2003.

Con decreto n. 31523 del 14 ottobre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Commerciale internazionale agricola C.I.A., con sede in Grumento Nova (Potenza) unità di Viggiano-Grumento Nova (Potenza) per il periodo dal 3 giugno 2002 al 2 giugno 2003.

Con decreto n. 31524 del 14 ottobre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Fonderie Ernesto Roz, con sede in Torino, unità di S. Giorio di Susa (Torino) per il periodo dal 4 luglio 2002 al 3 luglio 2003.

Con decreto n. 31525 del 15 ottobre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Argenteria Cusimano, con sede in Carini (Palermo), unità di Carini (Palermo) per il periodo dal 18 luglio 2001 al 17 luglio 2002.

Con decreto n. 31545 del 16 ottobre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. A. Menarini Manufacturing Logistics and Services - Gruppo Menarini, con sede in Firenze, unità di Firenze, per il periodo dal 1° settembre 2001 al 28 febbraio 2002.

Con decreto n. 31546 del 16 ottobre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. I.E.S. Iniziative editoriali siciliane, con sede in Catania, unità di Catania, per il periodo dal 5 marzo 2002 al 4 marzo 2003.

Con decreto n. 31547 del 16 ottobre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l MVO Gomma, con sede in Ivrea (Torino) unità di Sparone (Torino) per il periodo dal 2 luglio 2002 al 1° luglio 2003.

Con decreto n. 31548 del 16 ottobre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. S.E.P., Società edizioni e pubblicazioni «Il Secolo XIX», con sede in Genova, unità di Genova, piazza Picca Pietra n. 21 per il periodo dal 1° aprile 2002 al 31 marzo 2003.

Con decreto n. 31549 del 16 ottobre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. S.T.S., Società tipografica siciliana, con sede in Catania, unità di Catania, per il periodo dal 28 marzo 2002 al 27 marzo 2003.

Con decreto n. 31550 del 16 ottobre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. S.A.A.R. Elettronica, con sede in Pradalunga (Bergamo) unità di Pradalunga (Bergamo) per il periodo dal 12 novembre 2001 all'11 novembre 2002.

Con decreto n. 31551 del 16 ottobre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Sardamag, con sede in Priolo (Siracusa), unità di Priolo (Siracusa) per il periodo dal 17 gennaio 2001 al 16 gennaio 2002.

Con decreto n. 31556 del 16 ottobre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Laer, con sede in Arzano (Napoli), unità di Airola (Benevento) per il periodo dal 13 maggio 2002 al 12 maggio 2003.

Con decreto n. 31557 del 16 ottobre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. I.L.T.E., Industria libraria tipografica editrice, con sede in Moncalieri (Torino) unità di Moncalieri (Torino) per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002.

Con decreto n. 31558 del 16 ottobre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.P.A. Porcellane tecniche meridionali, con sede in Torre del Greco (Napoli) unità di Torre del Greco (Napoli) per il periodo dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003.

Con decreto n. 31559 del 16 ottobre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla - S.N.C. Officine G. Giordano con sede in Napoli, unità di Napoli, per il periodo dal 13 maggio 2002 al 12 maggio 2003.

Con decreto n. 31560 del 16 ottobre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Tecno Consul Service, con sede in S. Maria Capua Vetere (Caserta) unità di S. Tammaro (Caserta), per il periodo dal 27 maggio 2002 al 10 febbraio 2003.

Con decreto n. 31561 del 16 ottobre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Musilli prefabbricati, con sede in Cassino (Frosinone), unità di San Vittore D.L. (Frosinone) per il periodo dal 5 novembre 2001 al 4 novembre 2002.

Con decreto n. 31562 del 16 ottobre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla - S.p.a. Società esercizio cantieri, con sede in Roma, unità di Livorno, Roma e Viareggio (Lucca) per il periodo dal 24 novembre 2001 al 23 maggio 2002.

Con decreto n. 31563 del 16 ottobre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. V. La Gatta, con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli), unità di Pomigliano d'Arco (Napoli) per il periodo dal 15 luglio 2002 al 14 luglio 2003.

02A12971

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto n. 31552 del 16 ottobre 2002 è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate:

area del comune di Napoli;

imprese impegnate nei lavori di costruzione della «Linea 1 della metropolitana di Napoli» - Lotto 5;

per il periodo dal 12 novembre 2001 all'11 febbraio 2004.

Con decreto n. 31553 del 16 ottobre 2002 è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate:

area dei comuni di Castiadas - San Vito - Sinnai (Cagliari);

imprese impegnate nei lavori di realizzazione della S.S. 125 «Orientale Sarda» - Tronco San Priamo - Capo Boi (Cagliari) I, II e III lotto;

per il periodo dal 30 novembre 2001 al 29 febbraio 2004.

Con decreto n. 31554 del 16 ottobre 2002 è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate:

area del comune di Francavilla Fontana (Brindisi);

imprese impegnate nei lavori di «adeguamento della sede stradale alla sez. tipo III norme C.N.R. 80 - tratto Grottaglie-Brindisi - lotto II dal km 688+975 al km 698+198 ora aggiornate rispettivamente dal km 686+350 al km 695+680 - Disposizioni n. 1710 del 13 luglio 1998;

per il periodo dal 18 gennaio 2002 al 17 aprile 2004.

Con decreto n. 31555 del 16 ottobre 2002 è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate:

area del comune di Montegiordano (Cosenza);

imprese impegnate nei lavori di ammodernamento ed adeguamento S.S. 106 Ionica - tratto tra i km 393+840 (Amendolara) e km 410+040 (Rocca Imperiale) - III lotto secondo stralcio - carreggiata di monte;

per il periodo dal 27 marzo 2002 al 26 giugno 2004.

02A12966

Provvedimento concernente il programma di riorganizzazione aziendale

Con decreto ministeriale n. 31539 del 15 ottobre 2002 è annullato il decreto ministeriale 12 febbraio 2001, n. 29548, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della I.L.T.E. Industria libraria tipografica editrice S.p.a., con sede in Moncalieri (Torino), per le unità di Moncalieri (Torino) e Caleppio di Settala (Milano), limitatamente al periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002.

È approvata la modifica del programma di riorganizzazione relativamente al periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002 della ditta I.L.T.E. Industria libraria tipografica editrice S.p.a., con sede e unità produttiva in Moncalieri (Torino).

02A13064

Provvedimento concernente la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 31538 del 15 ottobre 2002, a seguito dell'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale con il decreto ministeriale dell'8 marzo 2002, n. 30831, con il quale si stabilisce, tra l'altro, nel numero massimo di 14 il contingente di lavoratori prepensionabili per l'intero programma dal 5 novembre 2001 al 4 novembre 2003, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Segraf, con sede in Nova Milanese (Milano), unità di Milano per un massimo di 4 unità lavorative in CIGS di cui 4 prepensionabili.

Per il periodo dal 1° ottobre 2002 al 4 novembre 2002.

02A13070

Provvedimenti concernenti il programma di crisi aziendale

Con decreto ministeriale n. 31535 del 15 ottobre 2002 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 13 maggio 2002 al 12 maggio 2003, della ditta S.n.c. Officine G. Giordano, con sede in Napoli, unità di Napoli.

Con decreto ministeriale n. 31534 del 15 ottobre 2002 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dall'11 febbraio 2002 al 10 febbraio 2003, della ditta S.r.l. Tecno Consul Service, con sede in Santa Maria Capua Vetere (Caserta), unità di S. Tammaro (Caserta).

Con decreto ministeriale n. 31533 del 15 ottobre 2002 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 13 maggio 2002 al 12 maggio 2003, della ditta S.r.l. Laer, con sede in Arzano (Napoli), unità di Airola (Benevento).

02A13071-02A13072-02A13073

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Cicero confezioni» a r.l., in Formia

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa Cicero confezioni a r.l., con sede in Formia (Latina) (costituita rogito notaio Bartolomeo Gino di Formia in data 11 luglio 1984 - repertorio n. 20724) che — dagli accertamenti effettuati — risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa direzione provinciale del lavoro opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A12986

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Modifica della denominazione e della sede legale della società «Caservice S.r.l.», in Castel d'Azzano

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata con decreto ministeriale 1º ottobre 2001 alla società «Caservice S.r.l.», con sede legale in Castel d'Azzano (Verona), numero di iscrizione nel registro delle imprese e codice fiscale n. 03084040231, è modificata per quanto riguarda la denominazione, variata in «Fixia Fiduciaria S.r.l.», e la sede legale trasferita a Milano.

02A13066

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GROSSETO

Nomina del conservatore del registro delle imprese

Con deliberazione n. 115 del 1º ottobre 2002 la giunta camerale ha nominato il dott. Mauro Schiano quale conservatore del Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria e artigianato di Grosseto, a norma dell'art. 8, comma 3, della legge n. 580/1993.

02A13077

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651269/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	36910	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	**GALLARATE (VA)**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Corso Italia, 132/134	095	934279	7799877

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662173
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6798716	6790331
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 1 1 1 6 *

€ 0,77